

11 dello stesso DLgs.

Per gli affidamenti di impianti e aree di cui all'articolo 1 punto b), è consentita l'associazione temporanea di imprese fra Società/Associazione Sportive e altri soggetti da dichiarare contestualmente alla domanda e da formalizzare entro 10 giorni dall'aggiudicazione, pena decadenza della stessa; in ogni caso almeno uno dei soggetti deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

Art. 4 - Pareri

La definizione delle attività da svolgere e dei requisiti di partecipazione alle singole selezioni avviene sentito preventivamente il Consiglio di Zona competente per territorio.

Art. 5 - Criteri di assegnazione

L'assegnazione avviene attraverso la valutazione dei seguenti aspetti:

- attività complessive proposte e coerenza delle stesse rispetto all'area o all'impianto.
- progetto di gestione.

Il progetto deve essere comprensivo di tutte le attività da svolgere e delle relative modalità con specifico riferimento agli spazi e agli orari garantiti a:

- utenze sociali e in particolare portatori di handicap; a tal riguardo è prevista una quota di riserva, sentita la Consulta cittadina per l'handicap, nella assegnazione di cui al punto A/B – articolo 1 – a Società – Associazioni – Unioni Sportive rivolte esclusivamente alla pratica sportiva delle persone disabili;
- attività innovative e nuove discipline.
- offerta di canone annuo in aumento rispetto all'importo base;
- investimenti proposti per adeguamenti o migliorie.

L'attività svolta dal richiedente sul territorio zonale è valutata ai fini dell'assegnazione.

Le quote percentuali da attribuire ad ogni singolo aspetto nella valutazione sono definite preventivamente tenendo conto delle caratteristiche di ogni singolo impianto od area.

Art. 6 - Documentazione

Ai fini della valutazione delle domande, le stesse devono essere corredate del programma delle attività sportive e del programma di gestione operativa comprendente l'organizzazione del personale e le modalità di manutenzione.

Nel caso in cui siano previsti lavori di adeguamento o miglioria, alle richieste deve essere allegato dettagliato progetto completo di computo metrico estimativo redatto in base all'elenco prezzi del Comune di Milano.

Art. 7 - Valutazione

La valutazione delle richieste di affidamento è effettuata da una apposita commissione costituita da due membri interni all'Amministrazione integrata da tre esperti esterni nominati dall'assessore allo Sport su indicazione collegiale della Commissione consiliare Cultura, Giovani e Sport. La Presidenza della Commissione sarà assunta da uno dei membri interni.

La Commissione accerta la regolarità formale delle domande, valuta le stesse sotto il profilo sportivo, gestionale e tecnico e formula la proposta di assegnazione da approvare con apposito provvedimento.

Art. 8 - Garanzie

Le garanzie da fornire da parte degli assegnatari vengono definite in rapporto alla classificazione di cui all'art. 1 e saranno determinate, di volta in volta, tenendo conto del tipo di impianto, delle caratteristiche dell'area e dell'entità degli interventi, nonché degli specifici impegni contrattuali che il privato si assumerà nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Obblighi dell'assegnatario